

UNA RIFLESSIONE SUL DDL “TERRA MIA” DI MODIFICA DEGLI ECO-DELITTI: OVVERO QUANDO LA SOLUZIONE È PEGGIORE DEL MALE*

Elio Lo Monte**

SOMMARIO: 1.- La riproposizione di antichi vizi: l'inquinamento sanzionatorio; 2.- Le modifiche previste dallo schema di disegno di legge; 3.- L'ennesimo intervento tragicomico: esasperazioni sanzionatorie ed ineffettività.

1.- La riproposizione di antichi vizi: l'inquinamento sanzionatorio.

L'entità delle roboanti affermazioni, a supporto della proposta di legge c.d. 'Terra mia', che ha inondato il *web*¹ non poteva sovvertire il disincantato approccio alla lettura del testo normativo.

Invero, alcuna aspettativa è andata delusa perché, ancora una volta, occorre misurarsi con un provvedimento (seppure in termini di proposta) inficiato dalla stucchevole riproposizione di (pseudo) rimedi, il cui filo conduttore va rinvenuto nel semplicistico inasprimento sanzionatorio.

L'uso del diritto penale, secondo un'abusata consuetudine, viene strumentalizzato sull'altare del populismo giuridico² e, in quanto tale, inidoneo a contrastare i comportamenti illeciti posti in essere nel settore dell'ambiente.

Il legislatore (del precedente Governo), non discostandosi da un ordinario *modus operandi*, – incurante delle sollecitazioni della dottrina che, in una miriade di contributi, ha sottoposto a condivisibili censure la riforma dei reati in materia di ambiente (l. n. 68/2015); impassibile dinanzi alle difficoltà della giurisprudenza di dare un senso alle sconclusionate disposizioni che compongono il Titolo VI-*bis* del codice penale; sordo ai moniti della Corte costituzionale di migliorare la tecnica di redazione di fattispecie incriminatrici – ha 'ipotizzato' l'ennesimo intervento normativo che si caratterizza per un rigorismo repressivo fine a sé stesso e che non apporta alcun risultato sul piano dell'effettività della risposta statale.

Incapace di dare vita a credibili risposte il legislatore, *more solito*, si rifugia nell'emanazione di una (proposta) legge priva di qualunque razionalità politico-criminale, sventolando *ius terribile* e aggravamenti di pena (mal)intesi come panacea.

*Intervento, successivamente corredato da sintetici riferimenti bibliografici, svolto al Seminario di approfondimento integrativo del corso di *Diritto penale dell'ambiente* su: “*Le proposte di riforma degli eco-delitti*”, Salerno 15 aprile 2021.

** Professore ordinario di Diritto penale - Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) - Università degli Studi di Salerno.

¹ Il Ministro dell'ambiente, proponente del d.d.l. “Terra mia”, ha più volte evidenziato la ‘soluzione’ della ‘questione ambiente’; in via di estrema sintesi si riportano alcune dichiarazioni: «Così si elimina la criminalità che aggredisce le persone e l'ambiente»; «Va approvato il disegno di legge ‘Terra mia’ per fare un salto di qualità nel contrasto agli incendi degli impianti di stoccaggio ed eliminare la criminalità che aggredisce le persone e l'ambiente», (7 ottobre 2020), in <https://www.minambiente.it/comunicati/rifiuti-costa-approvare-terra-mia-contro-incendi-impianti>; “è previsto il Daspo ambientale per chi inquina”; “verrà prevista anche l'inversione dell'onere della prova, così come per i reati della criminalità organizzata”, (20 maggio 2019), in https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2019/05/20/costa-nel-dll-terra-mia-il-daspo-per-chi-inquina_008b3d70-852b-4458-a71b-45bf48026d24.html. Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri reca il numero DAGL 0009043P- reca la data del 22/09/2020, con il quale è stato trasmesso «lo schema di disegno di legge “Terra mia da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio».

² Per ulteriori considerazioni v. *infra* § 3.

Lo schema di disegno di legge coinvolge molteplici segmenti del comparto ambientale e proietta ricadute su altri settori per un triplice ordine di ragioni: a) di coordinamento con le modifiche previste; b) di coinvolgimento dei diversi ambiti (come si ricava dalle modifiche apportate al T.U. dell'immigrazione o al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione quando la condotta coinvolge l'ambiente; c) di maggiore repressione (oltre all'ampliamento delle cornici edittali si veda il regime delle pene accessorie).

Tralasciando le molteplici innovazioni (ad esempio quelle vaticinate con riferimento al T.U.A. di cui ne vengono rivisitate varie norme) mi soffermerò sulle ipotizzate modifiche al sistema degli eco-delitti, oggetto dell'odierno incontro.

2.- Le modifiche previste dallo schema di disegno di legge.

a) *L'inquinamento ambientale*. L'art. 23 della proposta di legge 'Terra mia' prevede di innovare l'art. 452-bis c.p. con la riscrittura della norma nei seguenti termini (in corsivo le parti aggiunte, anche per gli altri articoli richiamati nel prosieguo):

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata *da un terzo alla metà*».

«*Nel caso di deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo a due terzi*».

Due considerazioni possono essere svolte sul punto.

In primo luogo, la sanzione, nella nuova versione, per i fatti di inquinamento commessi in aree protette risulta ampliata rispetto ai precedenti limiti con la previsione di una pena che raggiunge dieci anni di reclusione. Un regime sanzionatorio che appare sproporzionato rispetto a quello previsto per altri beni giuridici certamente di non minore rilevanza (si pensi alle varie incriminazioni in tema di incolumità pubblica).

Da altro punto di vista, la proposta di legge, anziché farsi carico di risolvere le questioni sorte con riferimento all'individuazione dell'esatta portata della locuzione «una compromissione o un deterioramento», aggiunge ulteriori problemi con l'inserimento del termine 'distruzione'. La formula utilizzata dal legislatore – nell'attuale versione – ha dato vita a molteplici interpretazioni in relazione al significato da attribuire ai termini 'compromissione' e 'deterioramento'. La questione è stata affrontata dalla Corte regolatrice che ha stabilito: «Affinché possa dirsi configurato il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p. non occorre che si sia verificata una condizione ambientale di «tendenziale irrimediabilità», bensì che sia stata posta in essere un'attività rilevante di «compromissione» o «deterioramento» ambientale che si può definire di «squilibrio funzionale» e «squilibrio strutturale»³. La giurisprudenza, per riconoscere un senso compiuto ed autonomo a termini naturalmente portati ad esprimere lo stesso concetto, è stata costretta ad utilizzare metodiche ermeneutiche rapportabili al c.d. bilancino del farmacista. Assegnare un ruolo alla nozione di 'distruzione' che può essere letta anche come sinonimo di deterioramento appare impresa oggettivamente ardua. Conseguenza ancora più negative si verificano qualora il concetto 'distruzione' venga

³ Cass. pen., Sez. III, 3/11/2016, n. 46170, Amoroso; pres.; Ramacci, est.; Orsi; P.M. in proc. Simonelli, ric. (annulla con rinvio Trib. La Spezia 22/11/2016), in *Dir. giur. ag. al. amb.*, 2016, 6, con osservazioni critiche di E. LO MONTE, *Art. 452 bis c.p.: la locuzione «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» all'esame dei giudici di legittimità*

inteso come completa demolizione, devastazione o rovina. L'odierna fattispecie di inquinamento ambientale con la previsione di «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» (delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna) appare di complessa applicazione proprio perché fa riferimento ad un evento difficilmente verificabile. Per ipotizzare la 'distruzione' di 'porzioni estese di territorio' occorre rapportarsi ad una sorta di cataclisma (un'eruzione vulcanica, un terremoto, uno *tsunami*). La 'minacciata' reclusione di ben dieci anni finisce per essere del tutto inutile rispetto ad un evento di difficilissima (o impossibile) verificabilità.

b) *Il disastro ambientale*. La proposta di legge (art. 24) modifica anche la fattispecie di disastro ambientale sotto un duplice aspetto: a) abroga la locuzione «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434»; e b) incrementa la pena stabilita dal comma 3 dell'art. 452-*quater* c.p. sostituendo l'attuale regime sanzionatorio «la pena è aumentata» (di cui al secondo comma non al terzo come riportato nel disegno di legge) (e dunque aumento di pena fino ad un terzo della pena base) con un incremento «da un terzo alla metà».

In ordine alla soppressione della clausola di riserva va espressa piena condivisione. Sono note le molteplici critiche sollevate nei confronti della locuzione «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434» che finiva, paradossalmente, per dare precedenza alla fattispecie del disastro innominato. Una clausola del tutto inutile perché se, come viene affermato nei lavori preparatori della l. n. 68/2015, la finalità era quella di salvaguardare i processi in corso, questa 'preoccupazione' del legislatore si risolveva all'interno del sistema penale con la normale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del c.p.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio va segnalato che quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena raggiunge il massimo di ventidue anni e mezzo; una pena superiore a quella prevista per l'omicidio doloso di cui all'art. 575 c.p.!

c) *I delitti colposi contro l'ambiente*. L'art. 25 dello schema di disegno di legge modifica l'art. 452-*quinquies* c.p. prevedendo un aumento sanzionatorio sostituendo l'attuale pena fino a due terzi con la sanzione fino alla metà.

d) *Il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività*. L'attuale fattispecie di cui all'art. 452-*sexies* c.p. viene modificata con l'inserimento al comma 1, dopo la parola 'detiene', dei termini "usa, trasforma" e, dopo la parola, 'abbandona' il vocabolo 'disperde'. Il comma 1° risulta così descritto: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, *usa, trasforma*, trasferisce, abbandona, *disperde* o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività». Le aggiunte ipotizzate finiscono per appesantire, inutilmente, la lettura e la comprensibilità della norma, laddove era auspicabile un intervento teso a rendere più agevole e, quindi, più immediato il messaggio del legislatore. Tutto sommato il lemma 'disperde' indica (nel contesto della norma) 'sparpagliare', 'gettare' non diversamente da 'abbandonare'. Anziché utilizzare questa serie infinita di verbi (ben tredici), per indicare la condotta vietata, bastava utilizzare i termini 'tratta' e 'abbandona' che legati all'avverbio 'abusivamente (clausola di illiceità speciale) finivano per apportare una non secondaria semplificazione senza alcuna possibilità di errore. Occorreva facilitare la lettura della disposizione e non appesantirla. Sul punto va richiamata illustre dottrina quando, seppure in tutt'altro contesto, afferma: «L'intelligenza è "semplice" e

“semplificante”. La pseudointelligenza è “complicatoria”. O, al più, “semplificatoria”. Ma mai semplificante. *In rerum natura* tutto è semplice ed essenziale»⁴.

e) *L'aggravante ambientale*. L'art. 27 interviene sull'art. 452-*novies* c.p. che risulta così modificato: «Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire o occultare uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo o l'impunità di un altro reato ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio». La finalità della ‘nuova’ norma è chiara: il legislatore persegue lo scopo di irrigidire ulteriormente il regime sanzionatorio e renderlo applicabile anche per i casi di ‘occultamento’ di altro reato in materia di ambiente. Il nuovo inciso “per assicurare ...l'impunità di altro reato” non fa riferimento al settore dell'ambiente; ne discende che l'aggravante si applicherà in tutti i casi in cui l'agente commette violazioni di natura ambientale per conseguire o assicurare (a sé o altri) il vantaggio proveniente dalla commissione di altre tipologie di reato.

f) *Il ravvedimento operoso*. L'art. 28 si limita a sostituire nell'ambito dell'art. 452-*decies* c.p. la locuzione: «articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» con il riferimento all'art. 452-*quaterdecies* c.p. Com'è noto l'attuale fattispecie in tema di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» (il precedente art. 260 T.U.A.) è stato inserito dall'art. 3 del d. lgs. n. 21/2018 concernente «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

g) *La confisca*. L'art. 29 modifica il comma 1 dell'art. 452-*undecies* c.p. in questi termini: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e ~~452-*octies*~~ 452-*octies* e 452-*quaterdecies* del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato». La norma come ipotizzata estende la confisca anche ai casi di ‘morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale’ e di ‘attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti’. Il vero problema delle disposizioni in tema di confisca è dato dall'individuazione del profitto che, sul piano generale, viene qualificato come il «vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato»⁵. L'identificazione del profitto – non a caso definito entità dai «mobili confini»⁶ – rappresenta una delle questioni più articolata ai fini dell'applicazione della confisca nel settore dell'ambiente. Può essere richiamato in proposito l'esempio della confisca verificatosi con il ‘caso Ilva’ di Taranto oggetto dell'intervento della Corte di legittimità⁷ che ha vanificato l'operato dei giudici di merito. Vicenda conclusasi nel senso che: «perché si possa individuare un profitto assoggettabile a sequestro e poi a confisca, ai sensi degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231/2001, è necessario che si verifichi, quale diretta conseguenza della

⁴ F. MANTOVANI, *Il codice deontologico del giovane cultore di diritto penale*, in *Criminalia*, 2013, p. 646.

⁵ Cass. pen., Sez. III, 7/6/2018, n. 25980, in <https://www.rivista231.it/Legge231/Pagina.asp?Id=1194>.

⁶ V. MONGILLO, *I mobili confini del profitto confiscabile nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, 3-4, p. 58 ss.; ID., *Confisca (per equivalente) e risparmio di spesa: dall'incerto statuto alla violazione dei principi*, in *Riv.it dir. proc. pen.*, 2015, 2, p. 716 ss.

⁷ Cass. pen., Sez. VI, 20/12/2013, n. 3635, in <http://www.dirittopenalecontemporaneo.it>.

commissione del reato, uno spostamento reale di risorse economiche, ossia una visibile modificazione positiva del patrimonio dell'ente, evitando improprie assimilazioni tra la nozione di profitto del reato, inteso quale reale accrescimento patrimoniale, e la causazione di meri danni risarcibili relativi a risparmi di spesa indebitamente ottenuti dall'ente per effetto della mancata esecuzione di opere di risanamento ambientale»⁸. Su questo specifico aspetto si avvertiva la necessità di qualche intervento migliorativo al fine di facilitare l'applicazione dell'istituto della confisca, su cui la proposta di legge, invece, non apporta alcun contributo.

h) La proposta di legge (art. 29) prevede di abrogare il comma 4 dell'art. 452-*quaterdecies* c.p. in tema di confisca poiché 'spostato' all'interno del modificato art. 452-*undecies* c.p. L'art. 32 abroga gli artt. 452-*octies* (in tema di circostanze aggravanti) e 733-*bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

i) L'art. 31 ipotizza l'introduzione di nuove disposizioni; si tratta dell'art. 452-*quinquiesdecies* c.p. rubricato «Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese» che così reca: «La condanna per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies* importa l'applicazione della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni».

3.- L'ennesimo intervento tragicomico: esasperazioni sanzionatorie ed ineffettività.

Il *punctum dolens* della riforma dei reati in materia di ambiente (l. n. 68/2015) è rappresentato dall'inapplicabilità delle fattispecie più importanti (inquinamento e disastro ambientale) che prevedono macro-eventi di difficile verificabilità e, conseguentemente, di improbabile accertamento in sede processuale. Provare il nesso causale dell'odierna fattispecie di cui all'art. 452-*quater* c.p., soprattutto quando l'evento è frutto di inquinamento storico, è un compito alquanto arduo per non dire impossibile. Lo stesso discorso vale per l'art. 452-*bis* c.p.

Rispetto a tali fatti di reato appare del tutto inutile prevedere un semplicistico irrigidimento sanzionatorio. Evidentemente il legislatore affida tutto alla portata general-preventiva, negativa, della sanzione penale valorizzata in termini di mera deterrenza.

Va segnalato, però, che il rigorismo repressivo – come segnalato in altra sede⁹ – portato da pene irragionevoli non tiene conto del risultato delle scienze empiriche e, così, viene meno anche l'unica ragione che in qualche modo avrebbe potuto giustificare, sotto alcuni profili, le scelte del legislatore. È stato evidenziato in passato – ma si tratta di considerazioni ancora attuali –: «dalle ricerche di cui fin qui si dispone non emerge alcun nesso tra escalation della minaccia e decremento dei tassi di criminalità: piuttosto che agli incrementi di pena, pare possa con qualche fondamento attribuirsi un effetto intimidativo unicamente alla probabilità – reale o presunta – di incappare nelle maglie della giustizia penale. A di là di questo, ciò che l'indagine empirica continuamente segnala sono i problemi ed i limiti delle strategie orientate alla 'dissuasione': le difficoltà di trasmissione del messaggio dissuasivo, la necessità di articolarne il contenuto secondo tipologie di reato e di autore, la aleatorietà della sua recezione, le molteplici possibilità di pararne gli effetti, l'incidenza della cifra oscura, e così via dicendo»¹⁰.

Il legislatore dovrebbe propendere per un intervento più razionale sull'eziologia criminale anziché ricorrere ad un semplicistico ampliamento dei livelli sanzionatori privi di effettività e,

⁸ M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente*, Torino 2016, p. 33 ss.

⁹ E. LO MONTE, *Irragionevolezza della sanzione penale e crisi dei modelli economici: l'abuso del diritto penale come antidoto ai problemi sociali*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, a cura di A. Bondi, G. Fiandaca, G. P. Fletcher, G. Marra, A. M. Stile, C. Roxin, K. Volk, Urbino University Press 2020, pp. 587 ss.

¹⁰ L. MONACO, *Prospettive dell'idea dello 'scopo' nella teoria della pena*, Napoli, 1984, pp. 240-241.

dunque – come accennato in apertura – ad un uso simbolico-populistico¹¹ (e in quanto tale inefficace¹²) dello strumento penale finendo per arricchire, in tal modo, facili illusioni portate da risposte simboliche.

Esigenze di effettività e razionalità richiedono, va ribadito, un'utilizzazione ponderata dello strumento penale attivata mediante fattispecie incriminatrici redatte secondo le cadenze segnate dal principio di legalità (in particolare emanate con locuzioni chiare e, quindi, prive di quella generalità o vaghezza che connota le attuali disposizioni) e di offensività (e ciò implica beni giuridici dotati di un sostrato contenutistico e di pronta afferrabilità dalla collettività). Il legislatore, pertanto, dovrebbe abbandonare qualunque intendimento di assecondare irrazionali spinte populistiche. Il rigorismo repressivo o, in altri termini, la valorizzazione della minaccia, portato da un numero esorbitante di divieti, penalmente sanzionati, nella misura in cui restringe gli spazi di libertà, si riduce in una sterile prova di forza che può incidere, momentaneamente, sul piano emotivo, ma alla lunga, di per sé solo, risulta inutile, anzi, finisce per assecondare pericolose tendenze di giustizia sommaria, con ulteriori limitazioni delle libertà fondamentali. Occorre, com'è stato segnalato con estrema durezza, che legislatore non si comporti «come un mercante da strapazzo, pronto a vendere la propria merce d'occasione al migliore offerente, così tradendo l'essenza del suo compito¹³».

La proposta di legge sembra riecheggiare un diritto penale intriso di olocrazia¹⁴, che rifiuta qualunque indicazione funzionale a migliorare il processo di produzione legislativa¹⁵, fosse anche quello dell'accademia che «da sempre vede e studia la pena come un problema complesso e lacerante, non come una facile soluzione *prêt-à-porter*, a disposizione della classe politica di turno»¹⁶. Il problema è sempre lo stesso, e può essere sintetizzato nel rischio di ineffettività della risposta statale.

In conclusione, la proposta di legge 'Terra mia' può essere letta come un classico esempio delle 'grida' contro i 'bravi' della legislazione spagnola in Italia, che nonostante l'uso di *tubae argenteae* finivano per dimostrarsi inefficaci e inutili.

Non a caso oggetto dell'ironia del Manzoni.

¹¹ Più in generale cfr. G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, p. 95 ss.; D. PULITANÒ, *Populismi e penale. Sull'attuale situazione spirituale della giustizia penale*, ivi, p. 123 ss.

¹² Rimarca D. PULITANÒ, *Intervento*, in *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista. Un dibattito promosso dall'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale*, (21/12/2016), in <https://penalecontemporaneo.it>.

¹³ D. BRUNELLI, *Il disastro populistico*, in "Opinioni a confronto. I molti volti del disastro", in *Criminalia*, 2014, p. 255; L. FERRAJOLI, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in «*Quest. giust.*», 2019, 1, p. 79, che evidenzia l'uso demagogico e congiunturale del diritto penale, diretto a riflettere e ad alimentare la paura quale fonte di consenso elettorale tramite politiche e misure illiberali tanto inefficaci alla prevenzione della criminalità quanto promotrici di un sistema penale disuguale e pesantemente lesivo dei diritti fondamentali; V. MANES, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, ivi, p. 86.

¹⁴ L. FERRAJOLI, *Democrazia e paura*, in *La democrazia in nove lezioni*, a cura di M. Bovero, V. Pazè, Roma-Bari 2010, p. 115 ss. che pone in evidenza lo scopo di ottenere demagogicamente il consenso popolare rispondendo alla paura generata dalla criminalità di strada, attraverso l'uso del delitto penale tanto duramente repressivo e antigarantista quanto inefficace rispetto alle dichiarate finalità preventive.

¹⁵ Sul tema, mantengono piena attualità i condivisibili approfondimenti già svolti da F.C. PALAZZO, *Scienza penale e produzione legislativa: paradossi e contraddizioni di un rapporto problematico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 694 ss.

¹⁶ D. BRUNELLI, *Introduzione ad un Confronto di idee su: «Diritto penale di lotta versus diritto penale di Governo: sconfiggere l'incomunicabilità o rassegnarsi all'irrelevanza»*, in *Arch. pen.*, 2019, 1, p. 1.